

IMPUGNATO
ANCHE IL CONCORSO
DELLA ASL ROMA A

DIRIGENTI PSICOLOGI CONTINUA LA BATTAGLIA DELL'ORDINE

Avv. Luca Lentini, Consulente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio

È NOTA LA TENDENZA delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ad escludere aprioristicamente gli Psicologi Dirigenti dal novero dei possibili partecipanti alle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi di direzione di strutture complesse e di direzione di Dipartimenti.

Contro questo fenomeno di illegittima emarginazione degli Psicologi dalle posizioni apicali, il Consiglio dell'Ordine del Lazio sta conducendo una battaglia che comincia a dare i suoi frutti, sia in termini giurisprudenziali che di presa di posizione da parte della Regione Lazio.

In concreto accade che, salvo rare eccezioni, gli incarichi apicali vengono riservati dalle Aziende ai soli appartenenti all'Area medica e delle specialità mediche, ad esempio nelle discipline di Psichiatria, Neuropsichiatria e Neuropsichiatria Infantile, ma si assiste anche all'attribuzione di incarichi di direzione di SER.T. nella disciplina di Medicina Interna (è il caso, ad esempio, dell'Azienda U.S.L. RM A sul quale il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha ottenuto una favorevole sentenza interlocutoria, commentata sul Notiziario n. 11/12 del 2005).

In tal modo si vedono illegittimamente esclusi dalle selezioni gli Psicologi Dirigenti, che pure appartengono alle altre categorie professionali del ruolo sanitario di cui al D.P.R. 10-12-1997, n. 484 (Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N.) e per i quali non esiste alcuna preclusione normativa o contrattuale collettiva all'accesso agli incarichi di direzione di strutture complesse delle quali notoriamente costituiscono asse portante insieme ai Medici.

Sul punto è utile ricordare che il rapporto di lavoro dei Dirigenti del S.S.N. è disciplinato dai CC.CC.NN.LL. dell'Area Medico-Veterinaria e dai CC.CC.NN.LL. dell'Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa cui appartengono gli Psicologi, del 5-12-1996, dell'8-6-

2000 e del 3-11-2005.

La disciplina contrattuale è imperniata sulle disposizioni dettate dall'ultima riforma del S.S.N., cosiddetta "riforma Bindi" di cui al D.L.vo 19-6-1999, n. 229, contenente modifiche al D.L.vo 30-1-2-1992, n. 502.

Oggi esiste un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, del quale fanno parte anche gli Psicologi e nel quale sono confluiti gli ex IX, X ed XI livello (quest'ultimo cosiddetto livello apicale), passando per un periodo in cui gli ex IX e X livello erano stati accorpato nel I livello dirigenziale e l'ex XI livello (apicale) era stato denominato II livello dirigenziale.

In questo ruolo unico sono gli incarichi a fare la differenza tra i singoli Dirigenti, sia dal punto di vista delle responsabilità che dal punto di vista economico.

In particolare, ogni Dirigente con almeno cinque anni di anzianità deve essere assegnatario di un incarico che può essere:

- di direzione di struttura complessa (v. art. 15 ter D.L.vo n. 502/92);
- di direzione di struttura semplice;
- di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo.

Per ogni Dirigente deve essere stipulato un contratto individuale di lavoro, nel quale devono essere specificati, oltre all'area e disciplina di appartenenza, anche l'incarico conferito, la relativa tipologia e la sede di destinazione.

L'incarico dirigenziale è divenuto quindi elemento portante del rapporto di lavoro, intorno al quale ruotano tutte le altre disposizioni che riguardano la vita lavorativo-professionale del dipendente.

L'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa è disciplinato dagli artt. 29 dei due contratti dell'area medica e non medica del 2000, secondo cui "Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti

ai dirigenti... con le procedure previste dal DPR 484/97 nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale...".

Il Capo II del D.P.R. n.484/97 (artt. 3 e seguenti) disciplina l'accesso agli incarichi di (ex II livello dirigenziale, ora di) direzione di struttura complessa. In particolare gli artt. 3 e 4 includono gli Psicologi tra le categorie professionali cui detti incarichi possono essere assegnati, nelle discipline "Psicologia" e "Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, leghittimati all'esercizio dell'attività di psicoterapia".

Ne consegue che qualora gli incarichi da attribuire afferiscano a servizi che vedono congiuntamente impegnati Medici e Psicologi (tre cui C.S.M., T.S.M.R.E.E., SER.T., ecc.) e che per tale ragione non vengono denominati Servizi Psichiatrici (come invece accade per il Servizio ospedaliero Psichiatrico di Diagnosi e Cura - S.P.D.C.), gli Psicologi non possono essere aprioristicamente esclusi. Si tratta infatti di servizi nell'ambito dei quali la multidisciplinarietà, il lavoro di gruppo, l'integrazione socio-sanitaria e l'approccio globale alla persona costituiscono elementi essenziali delle prestazioni fornite agli utenti.

Peraltro, dal D.M. 30-1-1998 contenente "Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", risultano per l'Area di Psicologia (comprendente Psicologia e Psicoterapia) tra i Servizi equipollenti ai fini dei titoli di carriera, limitandoci ad alcuni esempi, quelli di "Salute mentale, età evolutiva e adulti", "Consultori familiari", "SER.T.", "Psichiatria", "Neuropsichiatria", "Neuropsichiatria infantile", "Clinica delle malattie nervose e mentali", "Igiene mentale".

Deve altresì considerarsi che il contenuto sostanziale degli incarichi di dire-

zione di struttura complessa è prettamente organizzativo, gestionale, di analisi di costi e aderenza agli obiettivi assegnati.

L'art.15 comma 6 del D.L.vo 30-12-1992, n. 502 sottolinea, infatti, che "Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio... Il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite...".

Ciò, è in linea con gli artt. 4 e 17 del T.U. sul pubblico impiego di cui al D.L.vo n. 165/01, che rimarcano a loro volta il carattere prettamente gestionale ed organizzativo delle funzioni dirigenziali.

In caso di attribuzione di strutture complesse, Medici e Psicologi, tolte le funzioni derivanti dalle loro specifiche competenze professionali - che di fatto i responsabili di struttura complessa non riescono più a svolgere, se non in via del tutto residuale - vengono chiamati essenzialmente a dirigere ed organizzare.

Tanto è vero, che gli avvisi pubblici richiedono quale requisito per l'ammissione alle procedure selettive il possesso di un attestato di formazione manageriale o l'assunzione dell'obbligo a conseguirlo e prevedono altresì colloqui diretti all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione dei candidati.

Stante il quadro normativo sopra riportato, la giurisprudenza, che si è finora occupata di alcune ipotesi riferite ai SER.T., ha affermato un principio valido anche per le altre strutture complesse di cui sopra: gli Psicologi alla luce della vigente disciplina in materia di incarichi dirigenziali nel S.S.N. sono idonei alla direzione di strutture complesse nelle quali operino anche i Medici e, pertanto, devono essere inclusi nel novero dei possibili partecipanti alle relative selezioni.

Ad esempio, il T.A.R. Lazio Sez.I, con sentenza 5-4-1999, n. 566 ha annullato l'art. 6, comma 5 del D.M. 30-11-1990 nella parte in cui prevedeva, seppure in via transitoria di prima applicazione, che laddove le funzioni di Dirigente del SERT non risultassero "già attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono conferite a personale medico".

La motivazione di detta sentenza pre-

cisa che "È agevole constatare come la disposizione consenta che la direzione del Sert sia acquisita anche da operatori appartenenti a professionalità diversa da quella medica, anche se non dotati della apposita specializzazione, che abbiano già ricevuto il relativo incarico. Se ne può dedurre che la norma esclude l'esistenza di un impedimento di carattere professionale a che la direzione sia assunta da uno psicologo, ma indica la figura del medico per una esigenza di celerità e di semplificazione nella fase di avviamento delle strutture. Una scelta siffatta, tuttavia, comprime la professionalità degli psicologi, i quali pur potendo aspirare alla direzione del Sert, ne sono esclusi senza motivi sufficientemente validi... Occorre dunque che l'Amministrazione... adotti una disciplina che... consenta anche agli Psicologi di accedere alla direzione del Sert".

Con ciò è stata spazzata via l'unica disposizione che abbia mai tentato di escludere, seppur temporaneamente, gli Psicologi dalla direzione di un Servizio afferente alla loro professionalità e nell'ambito del quale operano insieme ai Medici.

Su queste basi, il T.A.R. Sicilia Sez. I con sentenza 14-7-2003, n. 1151 ha annullato il Piano Sanitario Regionale nella parte in cui escludeva gli Psicologi dalla direzione dei SER.T. e dei servizi per le Dipendenze Patologiche.

In particolare si legge nella motivazione che "Le clausole del P.S.R. relative all'attribuzione degli incarichi di Responsabile del Dipartimento delle dipendenze patologiche e di responsabile di SERT... appaiono difformi dalle prescrizioni legislative in tema di conferimento dell'incarico di Direttore di Dipartimento e di responsabile di SERT in quanto individuano i soggetti potenzialmente destinatari di tali incarichi nei soli dirigenti medici, con esclusione degli psicologi; esse devono, quindi, essere considerate illegittime".

Secondo lo stesso T.A.R. Sicilia si deve "escludere che il conferimento di detti incarichi sia riservato ai soli dirigenti medici e ciò in considerazione sia della tipologia di trattamenti erogati (art. 3, 'trattamenti di carattere psicologico, socio-riabilitativo e medico-farmacologico') che della previsione nei relativi organici di un ugual numero di posti per medici e psicologi".

Da ultimo il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza 20-10-2005, n. 5885 ha pre-

cisato che "...il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (poi inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti...), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT... pone sullo stesso piano medici e psicologi, nella definizione della tabella organica allegata al decreto, e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali. Al contrario il complesso delle disposizioni sulla materia, annettono, sul piano logico, prima ancora che giuridico, specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professionale degli psicologi i quali, del resto, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979. A posteriori... la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento al servizio in questione e conclamato la possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo...".

Più recentemente, come accennato, si è espressa la Regione Lazio con le circolari prot. n. 35608 del 22-3-2006 e prot. n. 68890 del 12-6-2006, chiarendo in via definitiva ed inequivocabile l'obbligo delle Amministrazioni di considerare i Dirigenti Psicologi nel novero dei possibili aspiranti all'assegnazione di incarichi di direzione di strutture complesse e di Dipartimenti.

In particolare, con la circolare prot. n. 35608 del 22-3-2006, avente ad oggetto "Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento" la Regione, previo richiamo delle stesse pronunce giurisprudenziali di cui sopra, ha chiarito che "Dalla lettura della giurisprudenza, nonché in ragione di quanto previsto dal D.L.vo n. 165/01, si evince che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo e, pertanto, si rileva con estrema chiarezza che il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di Struttura complessa, né, come precisato dal T.A.R. Sicilia, dalla direzione dei Dipartimenti... Nel caso del D.S.M., le Strutture complesse ad esso afferenti possono di volta

in volta essere affidate a Direttori Psicologi o Medici Psichiatri, come si è detto senza aprioristiche preclusioni nei confronti dei primi, ad esclusione di strutture quali il SPDC per l'area medica e le U.O. di psicologia, per l'area di psicologia, le quali non possono che essere dirette, rispettivamente, da dirigenti appartenenti alla disciplina di medicina ed appartenenti alla disciplina di psicologia. Pertanto le Aziende del S.S.N. nelle procedure selettive devono aprire anche ai Dirigenti Psicologi ai fini dell'attribuzione degli incarichi di dire-

zione di Strutture complesse, ed includere gli stessi tra i possibili destinatari di incarichi di direzione di Dipartimenti".

A conferma di questa indicazione la stessa Regione Lazio, con successiva circolare prot. n. 68890 del 12-6-2006, ha ulteriormente precisato che "...fermo restando il richiamo alle Aziende a voler consentire a tutte le categorie dirigenziali del ruolo sanitario adeguate opportunità di accesso alle posizioni apicali... si conferma che la partecipazione agli avvisi per il conferimento di incarichi

di struttura complessa è consentita a più categorie nelle specifiche discipline per le quali il D.P.R. 484/97 prevede tali modalità di "accesso pluricategoriale...", come accade per la disciplina Psicoterapia.

Ciò nonostante persiste l'ostruzionismo da parte delle Aziende UU.SS.LL. verso la categoria professionale degli Psicologi, come provano alcuni recenti avvisi pubblici comparsi in Gazzetta Ufficiale nel mese di agosto, che però non sono sfuggiti all'attenzione del Consiglio dell'Ordine ai fini delle azioni conseguenti. ■

DELIBERA n. 275 dell'11 ottobre 2006

DECISIONI IN MERITO AL CONFERIMENTO MANDATO PER IMPUGNAZIONE CONCORSO ASL RM A DI ROMA, G.U. - SERIE SPECIALE CONCORSI - N. 60 DEL 08/08/2006

Il Consiglio

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 lett. d), ai sensi del quale "Il Consiglio... cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione";
- visto l'art. 6 lett. q) del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ai sensi del quale "spetta al Consiglio Regionale... resistere in contraddittorio nei ricorsi presso il tribunale e promuovere eventuali azioni giudiziali, fatta salva una diversa valutazione di opportunità";
- visto e allegato l'Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di direttore medico di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria, presso l'azienda sanitaria locale "Roma A" di Roma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 agosto 2006;
- vista la lettera A - "F" "Requisiti di ammissione", punto 2) del suddetto bando, ove si richiede il requisito dell'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
- visto il D.P.R. 10/12/1997 n. 484 "Regolamento per l'accesso all'ex II livello dirigenziale nel S.S.N., il quale tra le categorie professionali del ruolo sanitario include gli Psicologi, per i quali vige il C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N. dell'08/06/00, come aggiornato dal C.C.N.L. del 03/11/05;
- visto il D.lgs 19/06/1999 n. 229 che ha modificato il D.lgs 30-12-1992 n. 502, istituendo un ruolo unico della Dirigenza sanitaria, di cui fanno parte anche gli Psicologi;
- visto, altresì, il D. lgs. 30/03/01 n. 165, Testo Unico sul pubblico impiego, il quale prevede agli artt. 4 e 17, che le funzioni dirigenziali sono di carattere prettamente gestionale ed organizzativo;
- considerata la nota dell'Avvocato Luca Lentini sulla ma-

teria in oggetto (Prot. n. 4425 del 05/07/06) in cui, sulla base dell'interpretazione delle suddette norme, nonché sulla base di precedenti pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali (T.A.R. Lazio Sez.I Sent. 5-4-99 n. 566; T.A.R. Sicilia-Palermo Sez.I Sent. 14-7-03 n. 1151), si afferma che "il Dirigente Psicologo non può essere aprioristicamente escluso né dalle procedure selettive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di struttura complessa, né, come ha precisato il T.A.R. Sicilia, dalla direzione di Dipartimenti";

- ritenuta, alla luce delle suddette premesse, l'illegittimità esclusione dal concorso della categoria degli psicologi;
- valutata l'opportunità di proporre azione in sede giurisdizionale;
- ritenuto, altresì, di nominare, per la sua comprovata esperienza professionale, quale difensore e rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'avvocato Luca Lentini, del Foro di Roma;
- all'unanimità (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Crispino, Del Lungo, Fenzi, Gasparini, Gragnani, Manca, Marinelli, Montanari, Sensini, Urso)

delibera

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di impugnare dell'Avviso pubblico per il conferimento di due incarichi di direttore medico di struttura complessa, area medica e delle specialità mediche, disciplina psichiatria, presso l'azienda sanitaria locale "Roma A" di Roma, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 agosto 2006;
- 2) di autorizzare il Presidente, dott.ssa Marialori Zaccaria, a conferire mandato all'avv. Luca Lentini del Foro di Roma, dello studio Legale Lentini, Placidi e Partners, con sede in Roma, via Barberini n. 86, affinché proponga ricorso avverso il suddetto avviso pubblico;
- 3) di liquidare l'onorario, per la prestazione suddetta, oltre al rimborso delle spese giustificate, con apposito atto deliberativo, tenendo conto della natura e del valore della controversia, con speciale riguardo all'attività svolta dagli avvocati davanti al giudice, come espressamente disposto dagli artt. 1 e 5 del decreto del Ministero della Giustizia e Giustizia n. 127 del 8 aprile 2004, relativo alle tariffe professionali degli avvocati. ■